

113/VA/2008 - Nota in data 16 giugno 2008 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sala Consilina con la quale si chiede chiarimenti in ordine all'applicabilità dell'art. 72 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.

(relatore Avv. SAPONARA)

Il Consiglio,

- lette la nota in data 16 giugno 2008 con la quale il Procuratore della Repubblica di Sala Consilina chiede chiarimenti in ordine all'applicabilità dell'art. 72 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 il quale prevede che innanzi al giudice di pace ed al Tribunale in composizione monocratica le funzioni di pubblico ministero, a seguito di delega nominativa del Procuratore della Repubblica, possono essere svolte anche "... o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398";

- vista la delibera in data 30 giugno 2008 con la quale la Commissione ha disposto di richiedere all'Ufficio Studi e Documentazione una relazione in ordine al quesito in oggetto;

- letto e condiviso il parere dell'Ufficio Studi e Documentazione n. 151 dell'1 dicembre 2008;

Osservato che il richiedente afferma di aver constatato che, presso l'Ufficio nel quale ha iniziato a prestare servizio dal giugno 2008 in qualità di Procuratore della Repubblica, si era consolidato l'uso di far svolgere le funzioni di PM in udienza, dinanzi al giudice di pace ed al tribunale in composizione monocratica, anche a studenti che, pur avendo legittimamente iniziato lo svolgimento delle dette funzioni quando effettivamente frequentavano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del d.lgs. 17 novembre 1997 n. 398, hanno poi continuato ad essere delegati quali PM di udienza anche negli anni successivi, dopo il completamento del corso scolastico di specializzazione per le professioni legali.

Rilevato che l'art 72 R.D. 12/1941 consente che le funzioni di pubblico ministero possano essere delegate, limitatamente ad alcune attività chiaramente definite, a categorie ben determinate di soggetti, per le quali è lo stesso legislatore a porre una presunzione di idoneità professionale allo svolgimento delle stesse (si tratta degli uditori giudiziari, dei viceprocuratori onorari, del personale in quiescenza da non più di due anni, che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, ovvero dei laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 D.Lgs. 398/1997). Dalla lettura della norma si desume inequivocabilmente che sono delegabili attività che non presentano generalmente profili di particolare complessità e, soprattutto, che si svolgono nel contraddittorio delle parti (partecipazione alle udienze monocratiche penali, alle udienze di convalida dell'arresto e del fermo, ai procedimenti camerali di cui all'art. 127 c.p.p. ed all'art. 11 L. 319/1980, ai

procedimenti di esecuzione ex art. 655, II comma c.p.p. ed ai procedimenti civili) ovvero sono sottoposte al vaglio immediato del G.I.P. (richiesta di emissione di decreto penale di condanna). Peraltro, a seconda delle diverse tipologie di affari previste, l'art. 72 O.G. consente la partecipazione dell'una o dell'altra categoria, limitando, ad esempio, alla partecipazione alle udienze penali monocratiche ovvero ai procedimenti civili la possibilità di delegare le funzioni di pubblico ministero ai laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 D.Lgs. 398/1997.

Considerato che appare evidente che la possibilità di delegare le funzioni di pubblico ministero risponde a diverse logiche e tanto si desume proprio dalle distinte professionalità dei soggetti in favore dei quali può essere conferita la delega. Da una parte, invero, l'art. 72 R.D. 12/1941 dà piena attuazione all'art. 106 Cost. ed individua i compiti che la magistratura onoraria può espletare nell'ambito degli uffici requirenti, con il chiaro intento di fornire un utile e competente ausilio alla magistratura togata. Dall'altra, invece, la norma persegue l'obiettivo di fornire un indispensabile contributo alla formazione professionale dei giovani magistrati ovvero degli allievi delle scuole di specializzazione istituite con il D.Lgs. 398/1997, nella prospettiva, per questi ultimi, di un percorso formativo comune ed unitario per le diverse professioni legali. Così chiarita, seppure in maniera sintetica, la ratio legis posta a fondamento dell'art. 72 R.D. 12/1941, non sembra esserci alcun dubbio circa la portata del dato normativo il quale consente l'utilizzo per le attività descritte dei laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno delle scuole di specializzazione istituite con il D.Lgs. 398/1997.

Rilevato in conclusione che appare evidente che oltrepassato lo scopo formativo, anche se permangono le esigenze organizzative di funzionalità degli uffici giudiziari, non può ritenersi prevista la possibilità di delegare le funzioni di pubblico ministero di udienza ai sensi dell'art. 72 R.D. 12/1941 ai laureati che non stiano frequentando il secondo anno della scuola di specializzazione.

d e l i b e r a

a) di rispondere al Procuratore della Repubblica di Sala Consilina che **la norma di cui all'art. 72 R.D. 12/1941 consente al Procuratore della Repubblica di delegare le funzioni di pubblico ministero, in determinati casi, anche ai laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 D.Lgs. 398/1997 e non anche a coloro che abbiano completato il percorso di specializzazione per le professioni legali;**

b) che la presente delibera sia trasmessa ai Procuratori Generali della Repubblica.